



La Corte D'Appello di Torino

Sez. Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rossana Zappasodi	Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio	Consigliere Relatore
dott.ssa Paola Ferrari Bravo	Consigliere

nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. **129/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. FABRIS DE FABRIS PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA VIOTTI 4 10121 TORINO presso il difensore avv. FABRIS DE FABRIS PAOLO

ricorrente

contro

CP_1 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. FUBINI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA CAMPANA 36 10121 TORINO presso il difensore avv. FUBINI PAOLO

CP_2 C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv. VILLA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 10/10 16121 GENOVA presso il difensore avv. VILLA FABRIZIO

resistenti

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2025 ex art. 127ter c.p.c., viste le note difensive depositate dalla ricorrente, dal sig. CP_2 e dalla Controparte_1 intervenuta nella causa n. 129/2025, in merito all'istanza promossa da parte appellante ex art. 830 c.p.c. osserva quanto segue.

Non è dato ravvisare in specie la manifesta fondatezza dell'impugnazione promossa dall'odierna ricorrente ex artt. 828 e 829 c.p.c., né ricorrono comunque "gravi motivi" ex art. 830, u.c., c.p.c., quali rappresentati dalla stessa ricorrente nel paventare che, "se si applicasse quanto disposto dall'Arbitro Unico la società sarebbe sostanzialmente nell'impossibilità di operare con gravissimo pregiudizio dei suoi creditori, fornitori, clienti".

Considerata, infatti, la natura costitutiva della pronuncia di annullamento di delibera assembleare ex art. 2479ter c.c., come tale efficace solo dopo il passaggio in giudicato (cfr.

Trib. Venezia 1.08.2024), l'eventuale situazione di stallo decisorio della Società impugnante potrebbe, semmai, conseguire, non già all'esecutività del lodo arbitrale impugnato, ma all'insuperabile situazione di incertezza sulle stesse capacità deliberative della Società, per sé unicamente e direttamente correlata al portato attuale dello Statuto dell'Ente.

Considerata, dunque, la palese infondatezza dell'istanza in esame, si ravvisano in specie i presupposti per l'applicazione di pena pecuniaria ex art. 283, u.c., c.p.c. da ravvisarsi congrua, nei confronti di società di capitali, nella misura di € 5.000,00.

P.Q.M.

RIGETTA

L'istanza promossa dalla ricorrente per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato;

visto l'art. 283, u.c., c.p.c., condanna la Società ricorrente al pagamento di pena pecuniaria di € 5.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Si comunichi.

Così deciso in Torino il 12/06/2025

Il Consigliere est

Dott.ssa Anna Bonfilio

Il Presidente

Dott.ssa Rossana Zappasodi